

**Regolamento di disciplina alunni della scuola secondaria di primo grado
(Approvato con Delibera del Collegio dei Docenti n. 25 del 24 marzo 2025
E con Delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 10 aprile 2025)**

PREMESSA

La Scuola è luogo di educazione e di formazione. Comunità di dialogo ispirata ai valori democratici, fonda la sua attività educativa sul rapporto di interazione docente-studente con l'obiettivo dello sviluppo della personalità e della coscienza critica dei giovani.

La vita a Scuola si basa sul rispetto reciproco e sulla corresponsabilità.

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della Scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale e al rispetto della legalità.

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica.

Nel testo seguente sono riassunti i diritti e i doveri degli studenti, i criteri che ispirano l'azione disciplinare, la natura delle mancanze, i provvedimenti e le sanzioni disciplinari e le persone o gli organi competenti a irrogarli.

L'azione disciplinare sarà più efficace e condivisa se la comunità educante terrà un comportamento ispirato ai medesimi criteri adottati nei confronti degli studenti.

Art. 1 – Riferimenti normativi

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti normativi recepiti dal Regolamento di Disciplina in oggetto:

- D.P.R. 249/1998 come modificato e integrato dal D.R.P. 235/2007 “Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria” e Nota MIUR del 31 luglio 2008
- D.P.R. 122/2009. Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
- Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007 sull'uso dei telefoni cellulari, che demanda le scelte all'autonomia delle scuole evidenziando la presenza di un profilo di rilevanza disciplinare (ricondotto all'art. 3 del D.P.R. 249/1998) nel caso di “uso scorretto”
- Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e D.P.R. 184/2006, “Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi” in quanto il provvedimento disciplinare è atto amministrativo
- Legge 3/2003 e D.L. 104/2013 Normativa sul contrasto al fumo
- Testo Unico sull'assunzione di sostanze stupefacenti D.P.R. 309/1990 modificato da D.L. 36/2014
- Legge 71 del 29 maggio 2017 in materia di Cyberbullismo
- Circolare MIM R.U. 0107190 del 19/12/2022
- Circolare MIM R.U. 0005274 del 11/07/2024

Art. 2 – Criteri regolativi dell'azione disciplinare

Si precisa che:

- la responsabilità disciplinare è personale;

- nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza avere la possibilità di esporre le proprie ragioni;
- la nota o la sanzione disciplinare non influisce sulla valutazione del profitto della singola disciplina, bensì sul voto di comportamento e, solo nel caso di infrazioni gravi o gravissime (come definite nei punti 7.2 – 7.3 del presente regolamento), potrà condizionare la valutazione di educazione civica;
- le sanzioni sono sempre temporanee;
- le sanzioni devono essere proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della responsabilizzazione personale e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Tutto il personale docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

Art. 3 – Doveri dello studente

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni, rispettare l'orario scolastico, e assolvere con diligenza gli impegni di studio;
- avere nei confronti dei propri compagni, dei docenti e di tutto il personale della Scuola, il dovuto rispetto;
- rispettare il Regolamento di Istituto e a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
- utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola;
- frequentare l'ambiente scolastico indossando un abbigliamento consono al luogo, all'ambiente sociale e all'attività che in esso si realizza, evitando ad esempio: Pantaloni corti o comunque indumenti sopra al ginocchio, abbigliamento attillato, parti del corpo scoperte, o intimo in evidenza;
- avere la massima cura nell'uso dei locali scolastici e degli arredi, condividendo la responsabilità di mantenere pulito ed accogliente l'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

Art. 4 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Sono considerate infrazioni disciplinari tutti quei comportamenti contrari alle norme dell'Istituto e ai doveri degli studenti, che si verificano sia all'interno della Scuola sia durante i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, le visite guidate, gli eventi sportivi o altra attività curricolare.

Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato, l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Art. 5 – Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: Bullismo e Cyberbullismo

La Scuola si impegna a promuovere azioni di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo.

I comportamenti che rientrano in questo ambito sono trattati da uno specifico regolamento, che costituisce parte integrante del presente Regolamento di disciplina.

Art. 6 – Uso del cellulare e dei dispositivi elettronici a Scuola

L'uso del cellulare a Scuola non autorizzato a fini didattici è vietato ai sensi della Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007.

Per quanto riguarda gli usi didattici dei dispositivi elettronici, anche in considerazione della Circolare MIM n. 5274 del 11/07/2024, si rinvia allo specifico Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Regolamento di disciplina.

Si sottolinea che l'uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete e/o la divulgazione di dati sensibili, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del presente Regolamento, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, con la Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007, ha chiarito che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali.

Chiunque diffonda registrazioni audio/video, immagini e/o dati personali altrui non autorizzati - tramite internet o MMS - rischia, anche a Scuola, sanzioni pecuniarie che possono essere irrogate dall'Autorità Garante della Privacy, oltre alle sanzioni disciplinari che spettano invece alla Scuola.

Art. 7 – Infrazioni disciplinari

Le infrazioni sono suddivise in base alla loro gravità come segue.

7.1 - Infrazioni lievi

- a) Ritardare occasionalmente l'ingresso a Scuola.
- b) Presentarsi saltuariamente in ritardo alle lezioni, senza validi motivi.
- c) Dimenticare saltuariamente il materiale scolastico.
- d) Non produrre tempestiva giustificazione.
- e) Non assolvere regolarmente le consegne.
- f) Tenere occasionalmente in classe un comportamento disattento e disinteressato.
- g) Disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierando, intervenendo in modo inopportuno, svolgendo senza autorizzazione le seguenti azioni: vagare senza motivo nell'aula o nell'edificio, mangiare o bere, prolungare senza motivo l'uscita dalla classe, ...).
- h) Assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni ed esterni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, correre all'interno dell'edificio scolastico, ecc.).
- i) Lasciare i locali scolastici in stato di disordine.
- j) Rovinare, per negligenza, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi.
- k) Portare a scuola oggetti non pertinenti con le attività scolastiche.

7.2 - Infrazioni gravi

- a) Non rispettare abitualmente gli orari, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e dopo l'intervallo e con uscite ripetute o prolungate dalla classe.
- b) Effettuare frequenti e numerose assenze non adeguatamente e tempestivamente giustificate.
- c) Dimenticare frequentemente il materiale scolastico.
- d) Disturbare in modo costante e sistematico l'attività didattica.
- e) Uscire dall'aula senza autorizzazione.
- f) Copiare compiti e verifiche scritte.
- g) Utilizzare i telefoni cellulari e altri strumenti elettronici in classe e durante le lezioni.
- h) Utilizzare un linguaggio volgare e comunque non adeguato alla comunità scolastica.
- i) Portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso.

- j) Usare in modo improprio la rete internet.
- k) Fumare nei locali dell'Istituto ed in ogni altro luogo riferito alla scuola.
- l) Contraffare documenti (es. falsificazione di firme/voti/ ecc.).
- m) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni, anche rovistando nelle dotazioni personali come: zaini, borse, indumenti...
- n) Costringere i compagni a cedere materiali scolastici, merende, compiti da copiare, ecc...
- o) Sottrarre beni o materiali scolastici (es.: libri, oggetti di cancelleria, ecc.).
- p) Imbrattare e/o sporcare volontariamente le pareti e/o i locali scolastici.
- q) Rovinare, per dolo, suppellettili, arredi, attrezzature, beni e materiali di proprietà della scuola o di terzi.
- r) Reiterare comportamenti scorretti anche lievi.
- s) Assumere farmaci e/o sostanze in generale non concordati fra scuola e famiglia.

7.3 - Infrazioni gravissime

- a) Compiere gravi violazioni delle disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (salire sui davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, spingere i compagni sulle scale, ecc.).
- b) Disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari.
- c) Offendere, insultare, fare violenza verbale e umiliare gli altri studenti, i docenti, il personale ATA, il Dirigente scolastico (Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia di gruppo, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste, omofobe o in relazione al credo professato).
- d) Utilizzare un linguaggio blasfemo.
- e) Portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi e farne uso.
- f) Esercitare violenza fisica e/o psicologica e molestie nei confronti di altre persone.
- g) Rendersi protagonisti di episodi di bullismo/cyberbullismo.
- h) Rendersi responsabile di furto e/o sottrarre anche temporaneamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola (es.: rovistare nelle tasche degli indumenti o negli zaini o borse per sottrarre oggetti, denaro...).
- i) Uscire dalla Scuola senza autorizzazione.
- j) Introdurre e usare sostanze illecite o oggetti pericolosi.
- k) Usare il telefono cellulare per foto o riprese filmate non autorizzate e/o lesive delle privacy (è vietato raccogliere e diffondere testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in Rete, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione)
- l) Causare volontariamente gravi danneggiamenti a beni e/o strutture scolastiche o di proprietà privata.

Art. 8 – Sanzioni corrispondenti alle infrazioni disciplinari

Le sanzioni per le violazioni di cui al precedente articolo vengono irrogate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità dell'infrazione e ai seguenti criteri:

- rilevanza degli obblighi violati;
- grado di danno o pericolo causato a sé stessi, agli altri utenti, a terzi, all'Istituto, ovvero del disservizio determinatosi;
- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- concorso di più studenti in accordo fra loro.

8.1 - Sanzioni lievi

Sono irrogate in seguito a infrazioni lievi e sporadiche come segue.

Sanzione disciplinare	Procedura e organo competente all'irrogazione
Le mancanze lievi sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritta e/o con i provvedimenti di seguito indicati in ordine di gravità.	
1) Richiamo orale.	Docente, e/o qualsiasi altro docente che rileva l'infrazione
2) Ammonizione scritta riportata nel registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia tramite Registro elettronico	Docente di classe e/o qualsiasi altro docente che rileva l'infrazione
3) Convocazione della famiglia per un colloquio. Questo intervento è previsto anche dopo la 3ª ammonizione scritta nel registro, qualora lo studente continui a mantenere un comportamento scorretto.	Nei casi valutati dai docenti come meno gravi, la convocazione è fatta direttamente dal docente/i stesso/i se il comportamento rilevato riguarda prevalentemente la/e propria/e disciplina/e o dal Coordinatore di classe nel caso sia coinvolto l'intero Cdc; nei casi più gravi dal Dirigente Scolastico.
<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le annotazioni riportate nel registro di classe devono essere visibili dalla famiglia sul Registro Elettronico. • Per le inosservanze connesse all'uso del telefono cellulare ovvero all'uso improprio di oggetti personali, oltre al rimprovero/ammonizione orale e/o scritta sul registro di classe il docente provvede al ritiro degli oggetti in questione e, qualora non pericolosi e/o di valore modesto alla riconsegna degli stessi al termine delle lezioni all'alunno o stessi alla famiglia che sarà invitata a presentarsi a scuola, se ritenuto opportuno. • Le infrazioni e/o disattenzioni che causano un danno possono comportare il risarcimento del danno arrecato a discrezione dell'Istituto. 	

8.2- Sanzioni gravi

Sono irrogate in seguito a mancanze disciplinari gravi o a reiterate infrazioni lievi come segue.

Sanzione disciplinare	Procedura e organo competente all'irrogazione
Le mancanze gravi sono sanzionate con Nota scritta riportata nel registro di classe. Di ciò verrà data informazione al coordinatore di classe. Nei casi più gravi o in presenza di recidiva la nota scritta riportata nel registro di classe potrà essere seguita dai provvedimenti di seguito indicati:	
1) Sospensione fino a 5 giorni, con allontanamento dalla comunità scolastica. L'allontanamento dall'attività didattica può riguardare anche attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, partecipazione a gare o eventi sportivi. La possibilità di dare attuazione ad un percorso con finalità educative, che accompagni la sospensione (sospensione attiva), quali <i>attività di volontariato, di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di materiali, cataloghi e archivi, produzione di elaborati, riflessione sull'accaduto e sulle regole comportamentali, attività di studio, esecuzione di compiti aggiuntivi,</i>	La convocazione del Consiglio di classe in sede disciplinare è preceduta dall'informazione di avvio del procedimento disciplinare, data dal coordinatore alla famiglia, e dall'audizione dell'alunno. All'audizione presenzia il coordinatore assistito da un altro docente del consiglio di classe (in via preferenziale chi ha rilevato l'infrazione) e/o dal referente di plesso. Dell'audizione viene redatto processo verbale. La sanzione è adottata dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria dal Dirigente scolastico su richiesta del Coordinatore di classe, con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori rappresentanti). La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da

<p>ecc. sarà valutata in rapporto alle disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative.</p>	<p>un suo delegato. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il procedimento deve concludersi entro 20 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare, ove non sussistano procedure interne di accertamento dei fatti. Nel caso il provvedimento disciplinare preveda un percorso con finalità educative il Consiglio di classe ne definisce le modalità individuando le figure adeguate (se le risorse finanziarie e/o organizzative lo consentano).</p>
<p>2) Sospensione da attività specifica per gli allievi che riportino sul Registro di classe un numero di note disciplinari per infrazioni gravi superiore a 4 o che siano stati oggetto di più sanzioni disciplinari di allontanamento dalla scuola secondo quanto specificato nel punto precedente. Sarà proposto un percorso alternativo con finalità educative, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative, es: <i>pulizia di locali, riordino dei materiali di classe...</i></p>	<p>La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria dal Dirigente scolastico su richiesta del Coordinatore di classe, con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori rappresentanti). La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dalla data in cui a scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare, ove non sussistano procedure interne di accertamento dei fatti come definite in appositi protocolli che costituiscono allegato al presente Regolamento.</p>
<p>3) In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione dei beni sottratti e/o il risarcimento</p>	<p>Il risarcimento è stabilito dal Dirigente scolastico, su parere del Consiglio di Classe.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Per le inosservanze connesse all'uso del telefono cellulare ovvero all'uso improprio di oggetti personali, oltre al rimprovero/ammonizione orale e/o scritta sul registro di classe il docente provvede al ritiro degli oggetti in questione e, qualora non pericolosi e/o di valore modesto alla riconsegna degli stessi al termine delle lezioni all'alunno o stessi alla famiglia che sarà invitata a presentarsi a scuola, se ritenuto opportuno 	

- Le infrazioni e/o disattenzioni che causano un danno possono comportare il risarcimento del danno arrecato a discrezione dell'Istituto.

8.3 – Sanzioni gravissime

Sono irrogate in seguito a mancanze disciplinari gravi o molto gravi o a reiterate infrazioni gravi come segue.

Sanzione disciplinare	Procedura e organo competente all'irrogazione
Le mancanze gravissime sono sanzionate con i provvedimenti di seguito indicati.	
1) Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con allontanamento dalla comunità scolastica.	<p>La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria dal Dirigente scolastico su richiesta del Coordinatore di classe, con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori rappresentanti). La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.</p> <p>La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi.</p> <p>In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il procedimento deve concludersi entro 20 giorni dalla data in cui a scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare, ove non sussistano procedure interne di accertamento dei fatti come definite in appositi protocolli che costituiscono allegato al presente Regolamento.</p>
2) In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento	Il risarcimento è stabilito dal Dirigente scolastico su parere del consiglio di classe.
Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente, qualora la violazione sia avvenuta con l'utilizzo di cellulare e/o altro dispositivo e/o oggetto personale, questi saranno messi a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o della polizia giudiziaria.	
3) Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine delle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica, compresa l'eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi.	<p>La sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto, convocato su iniziativa del Dirigente Scolastico, previa audizione dell'alunno coinvolto e dei suoi genitori.</p> <p>L'audizione è fissata davanti al Consiglio di Istituto con apposita convocazione del Presidente. Dell'audizione viene redatto processo verbale.</p> <p>La seduta è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli. Non è consentita l'astensione, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del</p>

	<p>procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.</p> <p>Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza, ove non sussistano procedure interne di accertamento dei fatti come definite in appositi protocolli che costituiscono allegato al presente Regolamento.</p>
<p>Gli studenti potranno essere soggetti ad allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni in presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola o altro luogo purché sede di svolgimento di attività scolastica, che possono rappresentare pericolo grave per l'incolumità delle persone e per il sicuro e regolare funzionamento della scuola stessa.</p>	

Art. 9 - Esami di stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 10 - Conversione delle sanzioni

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire l'allontanamento dalla scuola con attività in favore della comunità scolastica. Tali attività, definite in accordo con la famiglia, possono essere scelte esemplificativamente tra le seguenti:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici
- b) collaborazione con il personale ausiliario
- c) riordino dei sussidi didattici
- d) attività di volontariato
- e) piccole manutenzioni
- f) produzione di elaborati
- g) riflessione sull'accaduto e sulle regole comportamentali
- h) attività di studio
- i) esecuzione di compiti aggiuntivi...

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di conversione in questo specifico caso è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità.

Nel caso di danneggiamenti ai locali, suppellettili e attrezzature didattiche, o di mancanze che riguardino la pulizia dell'ambiente scolastico, lo studente dovrà porvi rimedio riparando e/o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

Esemplificazione di provvedimenti educativi miranti alla riflessione, al ravvedimento e alla riparazione del danno

MANCANZA	PROVVEDIMENTO
Disturbare in classe sé, i compagni, il lavoro (va in giro, parla, urla, canta)	– Commentare un testo dove la regola sia contemplata o altra attività di riflessione
Non portare a termine il lavoro	– Assegnazione del lavoro non fatto per casa
Non rispettare le cose altrui	– Reintegrare l'oggetto altrui danneggiato
Provocare i compagni	– Aiutare i compagni
Sporcare o danneggiare le proprie cose, suppellettili, arredi e cose altrui	– Reintegrare gli oggetti danneggiati; – Pulire dove sporcato; riordinare dove messo a soqquadro con sorveglianza di personale ausiliario
Non fare i compiti a casa	– Comunicazione alla famiglia – Assegnare il lavoro non fatto durante i momenti di riposo a scuola
Insultare, umiliare i compagni	– Comunicazione alla famiglia – Scuse pubbliche – Prestare aiuto ad altri compagni – Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc.
Non osservare le prescrizioni degli insegnanti	– Ammonizione orale – Comunicazione alla famiglia – Scuse pubbliche all'insegnante – Riflessione personale.
Assumere talvolta comportamenti aggressivi verso i compagni e sottrarre oggetti e non le restituisce	– Comunicazione alla famiglia – Scuse pubbliche – Prestare aiuto ad altri compagni – Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc.
Assumere un atteggiamento arrogante e di insubordinazione con gli adulti	– Comunicazione alla famiglia – Scuse pubbliche all'insegnante – Riflessione personale.
Usare violenza contro i compagni	– Comunicazione alla famiglia – Scuse pubbliche – Prestare aiuto ad altri compagni – Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc.
Assumere atteggiamenti di prepotenza, arroganza, vessazione verso i compagni anche con l'uso di mezzi telematici	– Comunicazione alla famiglia – Scuse pubbliche – Prestare aiuto ad altri compagni – Riflessione personale.

Danneggiare e/o distruggere cose della scuola, del giardino	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione alla famiglia - Scuse pubbliche - Sostituire le cose danneggiate - Eseguire interventi di semplice manutenzione, ecc.
---	--

Art. 11 - Procedimento disciplinare

Il procedimento di rilevazione e irrogazione della sanzione è articolato come segue:

- rilevazione e segnalazione scritta dei fatti da parte del docente o da chi vi ha assistito o ne ha avuto notizia al Dirigente scolastico e ai docenti del Consiglio di classe;
- informazione ai genitori dell'alunno che ha commesso la mancanza dell'avvio del procedimento disciplinare da parte del Coordinatore di classe;
- esercizio del diritto di difesa da parte dello studente mediante apposita audizione; è consentita all'alunno la possibilità di essere accompagnato da un genitore o da chi esercita la patria potestà. Le giustificazioni possono essere presentate dall'alunno anche per iscritto indicando prove e testimonianze a lui favorevoli.
- convocazione del Consiglio di classe straordinario (casi gravi e gravissimi) in cui vengono condivisi anche con i genitori rappresentanti gli esiti della fase istruttoria;
- decisione da parte dell'organo competente della sanzione da irrogare;
- comunicazione scritta al genitore del minore delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, la comunicazione avverrà con un anticipo di 3 giorni rispetto all'irrogazione della sanzione, a partire da quel momento i genitori avranno 15 giorni di tempo per proporre ricorso motivato alla decisione assunta.
- La sanzione irrogata diverrà esecutiva il giorno successivo all'avvenuta notifica al genitore.
- Pertanto, la volontà di impugnare la sanzione deve essere comunicata alla scuola per iscritto (anche a mezzo mail) entro il giorno precedente stabilito per l'esecuzione della sanzione. La comunicazione della volontà di impugnare la sanzione ne sospende l'efficacia fino alla scadenza del termine per l'impugnazione (ossia fino al 15° giorno dalla notifica del provvedimento).
- Scaduto detto termine senza che sia stato proposto ricorso, la sanzione irrogata diverrà definitiva.

Art. 12 – Diritto di difesa e coinvolgimento della famiglia

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 4. è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione che, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, deve essere il più possibile immediata e prossima ai comportamenti scorretti.

Nei casi in cui le mancanze siano lievi, sussistono, dunque, quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico .

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 gg. e che devono essere comminate dal Consiglio di classe, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno da parte del Coordinatore di classe e/o del Dirigente Scolastico.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L'alunno ha diritto di essere ascoltato dai docenti di classe e/o dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Dell'audizione viene redatto verbale.

I genitori e/o i tutori hanno diritto di essere sentiti e coinvolti al fine di mantenere l'unitarietà degli intenti educativi in una prospettiva di alleanza tra scuola e famiglia a favore dell'alunno.

Art. 13 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale è convocato entro 7 giorni dall'audizione.

A seguito degli esiti dell'istruttoria, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
- b) la comminazione di provvedimento disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento.

Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all'alunno e/o alla sua famiglia dal Dirigente scolastico, in forma scritta.

La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 14 - Altri aspetti conseguenti ai provvedimenti disciplinari

I danni arrecati ai beni della scuola o di terzi vanno risarciti da parte dei responsabili secondo la normativa vigente.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene i contatti con l'alunno e/o con la famiglia finalizzati alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. Laddove possibile, deve essere preferita la sospensione con obbligo di frequenza.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in accordo con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative, promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute in prossimità della data della fine delle lezioni è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

Art. 15 – Impugnazioni

Per i conflitti che possano insorgere all'interno della Scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e contro le sanzioni comminate dalla Dirigente Scolastica e dal Consiglio di classe è ammesso ricorso, entro 15 giorni, all'Organo di Garanzia interno che si pronuncia entro 10 giorni.

Contro le sanzioni comminate dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso, entro 15 giorni, all'Organo di Garanzia regionale.

Art. 16 – Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia, interno alla Scuola, è costituito dal Dirigente Scolastico, da due docenti della Scuola Secondaria di I grado, designati dal Consiglio di Istituto su proposta del relativo Collegio Docenti di ordine e da due genitori designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi componenti, unitamente ai membri supplenti.

L'Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi

competenti della Scuola.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro 30 giorni.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.

Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'organo di garanzia, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione

L'Organo di Garanzia rimane in carica per la durata del Consiglio di Istituto; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali

Il Regolamento di Disciplina viene adottato dal Consiglio di Istituto con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi. Ogni modifica al presente Regolamento verrà adottata con la medesima procedura e la medesima maggioranza.

*** Sono pubblici ufficiali**

- **Il Dirigente Scolastico**
- **L'insegnante nell'esercizio delle sue funzioni** (non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso *alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi*)

**** Assume la qualità di INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

il personale ATA con riferimento alle attività non meramente materiali, specie **se svolge funzioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, custodia dei locali, attività non meramente manuali**, implicando conoscenze e applicazione della relativa normativa scolastica, nonché presentando aspetti collaborativi complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche appartenenti ai capi d'istituto e agli insegnanti.

